



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 61 DEL 27/11/2025

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI): INTEGRAZIONE
ARTICOLO 29 BIS: AGEVOLAZIONE PER ADOZIONE CANI**

L'anno 2025 addì 27 del mese di Novembre convocato per le ore 17.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Straordinaria di Seconda convocazione.

All'appello risultano:

Consiglieri e Consigliere	Presente	Consiglieri e Consigliere	Presente
Cau Fabrizio	Si	Dessì Giuseppe	Si
Frongia Pietro	Si	Frau Luigi	Si
Beniamino Garau	Si	Lilliu Susanna	No
Cabras Silvia	No	Magi Francesco	Si
Caruso Luigi	Si	Meloni Gavino	Si
Congiu Francesco	Si	Nasca Michele	No
Corda Silvano	Si	Piano Stefano	Si
Coronas Maria Lucia	Si	Piga Beniamino	Si
Cugis Erica	No	Puddu Maria Bernadette	Si
Demuru Efisio	No	Serreli Rita	Si
Dessì Francesco	No		

Presenti 15

Assenti 6

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Marras Gianluigi;

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Felicina Deplano;

Il Presidente del Consiglio, Magi Francesco, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Corda Silvano, Frongia Pietro, Dessì Giuseppe;

La seduta è trasmessa in diretta streaming per consentire la pubblicità della stessa;



Il Presidente del Consiglio Comunale Magi F., introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI): INTEGRAZIONE ARTICOLO 29 BIS: AGEVOLAZIONE PER ADOZIONE CANI" e invita il Sindaco ad illustrarlo;

- A seguito della esposizione del Sindaco, il Presidente del Consiglio invita il Presidente della 3^ Commissione Consiliare Permanente "Organizzazione, Programmazione e risorse" a riferire in merito;

Il Consigliere Congiu F.: in qualità di Presidente della predetta Commissione riferisce che i componenti di maggioranza si sono espressi favorevolmente mentre i componenti di minoranza si sono riservati di pronunciarsi in aula;

Il Consigliere Piano S.: chiede la sospensione dei lavori consiliari per pochi minuti;

Il Presidente del Consiglio: accorda la sospensione e, alla ripresa dei lavori passa la parola al Consigliere Piano S., per alcune delucidazioni;

Il Consigliere Piga B.: propone un emendamento ovvero che l'inciso "agevolazioni per adozione cani" venga riscritto nel seguente modo "agevolazioni per l'adozione di animali domestici" (cani e gatti);

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l'emendamento proposto:

- Consiglieri Presenti: n .15
- Voti a favore dell'emendamento: n.4 (Piano S., Piga B., Corda S., Cau F.)
- Astenuti: n.1 (PudduM.B.)

VISTO l'esito della votazione, l'emendamento è respinto;

Il Presidente del Consiglio, preso atto che non vi sono richieste d' intervento dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione di seguito formulata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- ✓ l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ✓ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATI altresì:

- ✓ l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- ✓ il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente." e precisa, all'art. 42, 2° comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F ...)";



- ✓ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ✓ l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale "... A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 14/05/2020, modificato con le delibere C.C. nn. 47/2021, 42/2023 e 70/2024;

VISTI la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/10/2025 avente ad oggetto *"Inversione o.d.g. dal punto 9 al punto 3 approvazione del regolamento comunale per l'adozione dei cani randagi ospitati presso il canile convenzionato e previsione di agevolazioni sulla tari in favore degli adottanti"* e l'allegato *"Regolamento comunale per l'adozione dei cani randagi custoditi nel canile convenzionato con il Comune di Capoterra e per la concessione di una riduzione sulla TARI"*;

RITENUTO necessario recepire quanto statuito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/10/2025 provvedendo ad integrare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) integrando l'art. 29 BIS come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO NOVELLATO
ART. 29 BIS - AGEVOLAZIONE PER ADOZIONE CANI	
Articolo aggiunto	<ol style="list-style-type: none">1. È prevista una riduzione del 70% sulla tariffa TARI per le utenze ad uso domestico, sia sulla parte fissa che su quella variabile e, comunque, fino ad un massimo di €. 500,00 annuali, per i soggetti residenti che adottino un cane randagio rinvenuto sul territorio comunale in custodia presso il canile convenzionato con il Comune di Capoterra, secondo la procedura di adozione disciplinata dal presente regolamento.1. Potranno beneficiare dell'agevolazione i soggetti che siano intestatari di un'utenza TARI, i quali ne facciano richiesta entro 30 giorni dalla definizione della pratica di adozione e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno solare, mediante presentazione di apposita domanda su moduli messi a disposizione dall'ente. L'agevolazione sarà riconosciuta anche nel caso in cui l'adottante sia un componente del nucleo familiare dell'intestatario dell'utenza TARI e sarà riconosciuta per una sola utenza nel caso in cui il contribuente sia intestatario di più utenze ad uso domestico.2. L'agevolazione sarà riconosciuta per il periodo di adozione dalla data di effettiva adozione che dovrà essere provata mediante apposita certificazione di adozione ed iscrizione all'anagrafe canina competente per territorio.3. Qualora la domanda di agevolazione pervenga all'ente entro la data del 31 marzo, la riduzione sarà applicata nell'anno di competenza proporzionalmente al periodo di possesso dell'animale. Nel caso di domanda presentata oltre la data del 31 marzo o comunque oltre la data di approvazione del ruolo, la riduzione sarà applicata dall'anno successivo.4. La presente agevolazione è cumulabile con altre adozioni ma non è cumulabile con altre riduzioni e/o agevolazioni relative al tributo previste da altri regolamenti. Qualora il titolare dell'utenza T.A.R.I. sulla quale riconoscere l'agevolazione fiscale disciplinata dal presente Regolamento benefici già di uno sconto sulla medesima tassa derivante da questa o altra iniziativa, gli sarà riconosciuta l'agevolazione a lui più favorevole.5. Per le adozioni successive alla prima è prevista una ulteriore riduzione del 30% sulla tariffa TARI per le utenze ad uso domestico, sia sulla parte fissa che su quella variabile e, comunque, fino ad un massimo di €. 150,00 annuali.6. In caso di decesso, smarrimento, cessione e/o rinuncia della proprietà del cane adottato, gli eventuali incentivi



- | | |
|--|--|
| | <p>saranno riconosciuti in forma parziale in relazione ai giorni di affido, in alternativa all'adozione di un altro cane.</p> <p>7. In caso di cambio di residenza dell'affidatario all'interno del territorio comunale e la conseguente uscita dal nucleo familiare del soggetto beneficiario dell'agevolazione fiscale, l'agevolazione potrà essere trasferita nella nuova eventuale utenza TA.RI.</p> <p>8. Le adozioni a distanza non danno diritto allo sconto.</p> <p>9. Si applica il comma 2 dell'art. 29.</p> |
|--|--|

RICHIAMATO il coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15, comma 15 bis e comma 15 ter del vigente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. i

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:

- ✓ ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tributi ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario;
- ✓ il parere dell'organo di revisione con verbale n.39 del 24/11/2025, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012;

ESAMINATO lo schema di Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), composto da n. 50 articoli e da n. 2 allegati (Allegato A e Allegato B), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- ✓ la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- ✓ il D. Lgs n. 267/2000;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole della Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Il Presidente del Consiglio, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento all'ordine del giorno:

- Consiglieri presenti: n.15
- Voti Favorevoli: n.11
- Voti Contrari: n. 4 (Piga B., Piano S., Corda S., Cau F.)

VISTO l'esito della votazione suindicata,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
1. **DI RECEPIRE** quanto statuito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/10/2025 provvedendo ad integrare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 14/05/2020, modificato con le delibere C.C. nn. 47/2021, 42/2023 e 70/2024, integrando l'art. 29 BIS come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO NOVELLATO
ART. 29 BIS - AGEVOLAZIONE PER ADOZIONE CANI	



Articolo aggiunto	<ol style="list-style-type: none">1. È prevista una riduzione del 70% sulla tariffa TARI per le utenze ad uso domestico, sia sulla parte fissa che su quella variabile e, comunque, fino ad un massimo di €. 500,00 annuali, per i soggetti residenti che adottino un cane randagio rinvenuto sul territorio comunale in custodia presso il canile convenzionato con il Comune di Capoterra, secondo la procedura di adozione disciplinata dal presente regolamento.2. Potranno beneficiare dell'agevolazione i soggetti che siano intestatari di un'utenza TARI, i quali ne facciano richiesta entro 30 giorni dalla definizione della pratica di adozione e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno solare, mediante presentazione di apposita domanda su moduli messi a disposizione dall'ente. L'agevolazione sarà riconosciuta anche nel caso in cui l'adottante sia un componente del nucleo familiare dell'intestatario dell'utenza TARI e sarà riconosciuta per una sola utenza nel caso in cui il contribuente sia intestatario di più utenze ad uso domestico.3. L'agevolazione sarà riconosciuta per il periodo di adozione dalla data di effettiva adozione che dovrà essere provata mediante apposita certificazione di adozione ed iscrizione all'anagrafe canina competente per territorio.4. Qualora la domanda di agevolazione pervenga all'ente entro la data del 31 marzo, la riduzione sarà applicata nell'anno di competenza proporzionalmente al periodo di possesso dell'animale. Nel caso di domanda presentata oltre la data del 31 marzo o comunque oltre la data di approvazione del ruolo, la riduzione sarà applicata dall'anno successivo.5. La presente agevolazione è cumulabile con altre adozioni ma non è cumulabile con altre riduzioni e/o agevolazioni relative al tributo previste da altri regolamenti. Qualora il titolare dell'utenza T.A.R.I. sulla quale riconoscere l'agevolazione fiscale disciplinata dal presente Regolamento benefici già di uno sconto sulla medesima tassa derivante da questa o altra iniziativa, gli sarà riconosciuta l'agevolazione a lui più favorevole.6. Per le adozioni successive alla prima è prevista una ulteriore riduzione del 30% sulla tariffa TARI per le utenze ad uso domestico, sia sulla parte fissa che su quella variabile e, comunque, fino ad un massimo di €. 150,00 annuali.7. In caso di decesso, smarrimento, cessione e/o rinuncia della proprietà del cane adottato, gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione ai giorni di affido, in alternativa all'adozione di un altro cane.8. In caso di cambio di residenza dell'affidatario all'interno del territorio comunale e la conseguente uscita dal nucleo familiare del soggetto beneficiario dell'agevolazione fiscale, l'agevolazione potrà essere trasferita nella nuova eventuale utenza TA.RI.9. Le adozioni a distanza non danno diritto allo sconto.10. Si applica il comma 2 dell'art. 29.
-------------------	---

2. **DI DARE ATTO** che il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)" è quello allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso è composto da n. 50 articoli e da n. 2 allegati (Allegato A e Allegato B) e che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2026;
3. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, unitamente al Regolamento allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98;
4. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

1.



COMUNE DI CAPOTERRA

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Felicina Deplano*

*IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Magi Francesco*

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

*IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Felicina Deplano*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il _____.

IL FUNZIONARIO